

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E PERTINENZE
SITUATI NELLE TRATTE DI COMPETENZA DEL COMMITTENTE.**

CODICE APPALTO 034/CA/21

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1 del 28.02.22

in riferimento alla procedura, con la presente si chiede se, nel caso in cui la categoria scorporabile OS33 non sia posseduta dallo scrivente operatore economico, la stessa possa essere eseguita in proprio coprendo l'importo con la categoria prevalente OG1 o, in caso contrario, se sia necessario costituire obbligatoriamente un rti.

Risposta al quesito 1

La percentuale della categoria OS33 rispetto all'importo complessivo dell'A.Q. è pari al 12%; supera il limite previsto del 10% affinché possa essere eseguita in proprio dall'O.E. coprendo l'importo con la categoria prevalente OG1; pertanto non è possibile accettare la richiesta. Resta valida la soluzione del RTI.

Quesito 2 del 28.02.22

in riferimento alla gara in oggetto le categorie altamente specialistiche OS33 e OS18A sono indicate non subappaltabili ed eseguibili direttamente dall'appaltatore (par. 2.5 del disciplinare di gara a pag. 5). A tal fine si chiede se l'O.E. partecipante può eseguire tali lavorazioni anche se non in possesso della categoria SOA richiesta purché la cat. prevalente posseduta copra i relativi importi della scorporabile. Ciò con particolare riguardo alla cat. OS33 che risulta essere superiore al 10% ed inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto.

Risposta al quesito 2

a) La percentuale della categoria OS33 rispetto all'importo complessivo dell'A.Q. è pari al 12%; supera il limite previsto del 10% affinché possa essere eseguita in proprio dall'O.E.

b) La categoria OS18A ha una percentuale del 9% e pertanto potrebbe essere coperta dalla categoria prevalente ed eseguita in proprio, ma essendo stato posto il divieto di subappalto al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara, decade la possibilità. Pertanto, non è possibile accettare la richiesta.

Quesito 3 del 01.03.22

Premesso che, la categoria OS33 non rientra tra le categorie di cui all' art. 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica); considerato che: la categoria OS33, pari ad €. 650.000, ha un'incidenza del 12,26% sull' importo complessivo dell'appalto; la sola categoria OS18-A, rientra tra le categorie di cui all' art. 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248; Alla luce di quanto premesso e considerato, lo scrivente

o.e., chiede formalmente una rettifica della clausola della lex di gara inerente il divieto di subappalto della categoria OS33 (punto 2.5 III° capoverso del disciplinare di gara "Le prestazioni o lavorazioni di seguito indicate non possono essere oggetto di subappalto: OS33 - OS18A.).

Risposta al quesito 3

Il D.L. 77 del 31/05/21 coordinato con la legge di conversione del 29/07/21 nr. 108 stabilisce che dal 01/11/21, le soglie di sub-appaltabilità vengono stabilite in base alla specificità delle lavorazioni da eseguirsi; il RUP/Committente stabilisce le lavorazioni subappaltabili e la percentuale delle stesse, a prescindere dalle precedenti normative e pertanto nella fattispecie si conferma il divieto riportato nel disciplinare di gara.

La nuova normativa prevede che siano le stazioni appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Pertanto non è possibile accettare la richiesta.

Quesito 4 del 03.03.22

Si chiede informazione in merito alla categoria OS33 III da bando di gara; Il Consorzio è in possesso della categoria OS33 II e chiediamo se possiamo partecipare dichiarando il subappalto per la restante parte dell'importo.

Risposta al quesito 4

Non è possibile subappaltare, anche in parte, la categoria OS33 per il divieto posto al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara.

Quesito 5 del 04.03.22

Le categorie OS18A - OS22 - OS33 sono subappaltabili al 100%?

Risposta al quesito 5

Non è possibile subappaltare le categorie OS18A e OS33 per il divieto posto al paragrafo 2.5 del disciplinare di gara. Pertanto, l'unica categoria subappaltabile tra quelle indicate è la OS22.

Quesito 6 del 07.03.22

Premesso che, la sentenza n. 689/2022 della sez. Quinta del Consiglio di Stato (in caso di subappalto di categorie super specialistiche il tetto massimo del 30%, non va considerato, perché esso è connotato da caratteri di astrattezza e genericità, in violazione della direttiva 2014/24/UE).

Considerato che, l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi nella formulazione in vigore a partire dal 1/11/2021 prevede:"1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice [di norma] eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni

relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo 1"; e che pertanto, nessun limite è previsto per le categorie scorporabili/subappaltabili, comprese le c.d. SIOS. Alla luce di quanto premesso e considerato, lo scrivente o.e., chiede una rettifica della "lex di gara" in merito al divieto di subappalto delle categorie: OS18-A e OS33. (punto 2.5 del disciplinare di gara: "Le prestazioni o lavorazioni di seguito indicate non possono essere oggetto di subappalto: OS33 - OS18A").

Risposta al quesito 6

Il D.L. 77 del 31/05/21 coordinato con la legge di conversione del 29/07/21 nr. 108 stabilisce che dal 01/11/21, le soglie di sub-appaltabilità vengono stabilite in base alla specificità delle lavorazioni da eseguirsi; il RUP/Committente stabilisce le lavorazioni subappaltabili e la percentuale delle stesse a prescindere dalle precedenti normative e pertanto nella fattispecie si conferma il divieto riportato nel disciplinare di gara.

La nuova normativa prevede che siano le stazioni appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Pertanto non è possibile accettare la richiesta.

Quesito 7 del 07.03.22

Si chiede se le categorie OS18A - OS33 - OS22 possono essere oggetto d'avvalimento.

Risposta al quesito 7

Come riportato nella tabella descrittiva n. 1 del disciplinare di gara, le categorie OS18A - OS33 - OS22, possono essere oggetto di avvalimento.

Quesito 8 del 07.03.22

Premesso che in fase di manifestazione di interesse la costituenda ATI ha espresso la volontà di subappaltare la categoria OS18-A al 100%, in fase di invito alla procedura è fatto divieto di subappaltarla ed a qualificazione obbligatoria. Si chiede se possa essere aggiunta ulteriore ditta nell'ATI a copertura della categoria OS18-A ed eventualmente eliminando l'impresa a copertura della categoria OS22 in quanto categoria NON a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.

Risposta al quesito 8

Si conferma la possibilità di poter effettuare proposto.

Cassino 09/03/2022

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Iazzetta**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

